

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 MAGGIO 2012

(proposta dalla G.C. 7 febbraio 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
AMBROGIO Paola	GRECO LUCCHINA Paolo	PORCINO Giovanni
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	RATTAZZI Giulio Cesare
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio
D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco	

In totale, con il Vicepresidente Vicario, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide.

Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

La Città di Torino ha da sempre favorito forme di partecipazione della cittadinanza nella programmazione, definizione e controllo dei servizi resi, anche nel caso di servizi di complessa gestione ed erogati da soggetti terzi.

La normativa introdotta dall'articolo 2, comma 461, della Legge Finanziaria 2008, prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle associazioni imprenditoriali interessate tramite lo strumento della "Carta della Qualità dei Servizi".

Nell'ambito dei servizi pubblici locali, la Città, sin dal 2008, intraprendeva un percorso di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in ottemperanza alla normativa citata, dapprima in fase di stipulazione dei contratti di servizio posteriori all'entrata in vigore della norma e, successivamente, garantendo l'assistenza al gestore ed alle associazioni di consumatori in sede di redazione della Carta dei Servizi al fine di favorire la massima collaborazione.

Ai fini della individuazione dei soggetti titolati a partecipare al tavolo dei lavori si procedeva prediligendo il carattere della rappresentatività locale delle associazioni, fermo restando altresì il coinvolgimento di associazioni iscritte, secondo la normativa vigente, agli albi nazionali e regionali, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni comunque iscritte nei diversi albi.

Pertanto, tenuto conto che la Città di Torino:

- ispira e conforma la propria azione anche ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti;
- individua le associazioni dei consumatori quali principali soggetti rappresentativi degli interessi dei cittadini/consumatori;
- prende atto che la legge riconosce alle associazioni dei consumatori compiti e prerogative finalizzati all'interesse generale della collettività ed al bene comune;

con l'approvazione del Regolamento in allegato, la Civica Amministrazione intende addivenire alla costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, relativamente ai contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione medesima.

Più analiticamente, l'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", prevede che "Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

"a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una 'Carta della qualità dei servizi', da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e

di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale sia ai gestori dei servizi sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso."

Tuttavia, nel frattempo la materia è stata oggetto anche di rivisitazione a livello normativo regionale con la Legge n. 24 della Regione Piemonte del 26 ottobre 2009, ("Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"), emanata in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (cosiddetto "Codice del consumo"), che espressamente, all'articolo 1, comma 2, "riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori una sede istituzionale dove poter esprimere attraverso le loro rappresentanze il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela", istituendo la Consulta Regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, composta dall'Assessore regionale competente per materia e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale (di cui all'articolo 6 della Legge medesima).

A detta Consulta viene attribuito, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 24 della Regione Piemonte del 26 ottobre 2009, il compito di "indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, da individuarsi in base al loro maggior

radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3".

Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale sono individuate in un apposito elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regione Piemonte n. 24 del 26 ottobre 2009 ed aggiornato periodicamente, la cui iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;
- b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;
- e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta Regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;
- f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;
- g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Attualmente, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, da ultimo aggiornato il 4 agosto 2011, ai sensi della suddetta Legge Regionale, sono sette ed hanno tutte una sede sul territorio cittadino. Conseguentemente, tali associazioni hanno titolo per essere iscritte nell'elenco che la Città intende predisporre con l'allegato Regolamento.

Tuttavia, la Città non può limitare la rappresentatività delle associazioni dei consumatori alle sole associazioni iscritte nell'elenco regionale, ben potendo un'associazione essere operativa solo sul territorio cittadino, pur essendo altamente rappresentativa per il numero di iscritti.

Pertanto, in base al principio di sussidiarietà verticale, al fine di garantire il pluralismo associativo, la Civica Amministrazione intende offrire la possibilità anche alle associazioni locali non iscritte all'albo regionale di poter essere iscritte nell'elenco di competenza comunale, a determinate condizioni sintomatiche della effettiva rappresentatività a livello cittadino/locale.

Al fine di garantire la maggior partecipazione, ai tavoli di lavoro, delle associazioni di consumatori che abbiano, al contempo, sia un reale ed adeguato grado di rappresentatività, sia adeguate competenze tecniche, con il Regolamento in approvazione, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 della Costituzione della Repubblica), si definiscono i criteri che le associazioni di tutela dei consumatori devono possedere per essere iscritte nell'apposito elenco che la Città di Torino istituisce per l'espletamento delle incombenze istituzionali ex articolo 2, comma 461 citato.

Pertanto, ai fini del riconoscimento a livello cittadino, le associazioni devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio della provincia di Torino;
- b) articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
- c) avvenuta costituzione, da almeno 2 (due) anni (a far data il 01 gennaio 2009), con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
- d) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- e) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione svolta sul territorio cittadino o provinciale;
- f) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione provinciale;
- g) tenuta di un rendiconto che evidenzii entrate e uscite dell'associazione;
- h) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 del Regolamento in approvazione, si evince che la Città di Torino, nell'individuare i requisiti legittimanti la partecipazione ai tavoli di lavoro nonché l'iscrizione nell'apposito elenco delle associazioni di consumatori per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, intende privilegiare il criterio della rappresentatività a livello locale/cittadino, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti a livello costituzionale ex articolo 118 della Costituzione.

Occorre, inoltre, incentrare l'attenzione sul comma 4 del citato articolo 118 della Costituzione, il quale impone a tutti gli enti territoriali (ivi compresi i Comuni) di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio e sulla scorta del principio di sussidiarietà, da intendersi in senso

orizzontale.

Il citato principio deve intendersi in tale comma non già in senso verticale (come accade nel comma 1 dell'articolo 118 della Costituzione), ossia a vantaggio degli enti locali più vicini ai cittadini, bensì in senso orizzontale (da intendersi ex multis quale interpretazione adeguata ed estrinsecazione dell'articolo 2 della Costituzione), vale a dire a vantaggio dei soggetti e delle associazioni operanti nell'ambito della società civile.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, da intendersi nella sua accezione orizzontale, si rileva che trattasi di un criterio organizzativo e ripartitivo, volto a favorire l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il principio di sussidiarietà, inteso in senso orizzontale, nei rapporti tra poteri pubblici ed organizzazioni della società, si manifesta come un intervento promozionale volto a rendere effettiva la possibilità, per i singoli o per gli associati (ed in generale i "gruppi" di cittadini), di esercitare i compiti di interesse generale che, spontaneamente, essi decidano di svolgere in parallelo alle strutture pubbliche, anche creando, per autonoma iniziativa, strutture di interazione con gli organi pubblici.

Il concetto di sussidiarietà non solo "favorisce" la sussidiarietà sociale, ma prima ancora la "riconosce", ivi per cui, ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, tutti i livelli territoriali di governo (in primis, il Comune) sono chiamati a promuovere le iniziative della società civile.

In sintesi, ciò che comunque conta è che la pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati, caratterizzati da punti di partenza diversi e da motivazioni e strumenti differenti, convergano nella stessa direzione, ossia quell'interesse generale che alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti (in applicazione dell'articolo 3 comma 2 della Costituzione) ed è proprio questa la ratio che sottende il Regolamento in oggetto, ossia la tutela e la valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, di cui si fanno carico le associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco, quali principali soggetti rappresentativi degli interessi e delle esigenze dei cittadini/consumatori.

A seguito dell'iscrizione nel citato elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale sul territorio della Città di Torino, le associazioni parteciperanno alle attività previste ex articolo 2 comma 461 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cosiddetta Legge Finanziaria 2008), quali a mero titolo esemplificativo (e non già esaustivo):

- elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi;
- verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi;
- attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nelle Carte;
- realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi.

Per tali attività sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario di Euro 20,00 a seduta, oltre IVA se dovuta, in relazione alla loro effettiva partecipazione, per singola seduta e per un solo

partecipante munito dei necessari poteri e/o appositamente delegato, il quale sarà erogato, con modalità da stabilire, al legale rappresentante di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto. La partecipazione di più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a più di un rimborso. In ogni caso, non è ammessa la delega ai rappresentanti di altre associazioni, né la relativa partecipazione è soggetta ad erogazione del contributo.

Si precisa, infine, che nella determinazione forfettaria al lordo di eventuali ritenute di legge di tale importo si è tenuto conto, per analogia, di quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che si applica anche agli enti privati che percepiscono contributi a carico della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 (mecc. 9600980/49) e 27 giugno 1996 (mecc. 9604113/49) esecutive dal 23 luglio 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9606025/49), esecutiva dal 15 novembre 1996 e 12 aprile 2006 (mecc. 2006 01389/002) esecutiva dal 29 aprile 2006) in attuazione dell'articolo 54 e seguenti dello Statuto Comunale, è stato richiesto con nota prot n. 242/1.170.1 del 9 febbraio 2012 ai Consigli Circoscrizionali delle 10 Circoscrizioni cittadine il parere obbligatorio formale sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto concernente i regolamenti comunali e le loro variazioni.

I Consigli Circoscrizionali delle 10 Circoscrizioni cittadine hanno reso i seguenti pareri:

- Consiglio Circoscrizionale 1: con deliberazione del 7 marzo 2012 (mecc. 2012 01195/084) ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 2: con deliberazione del 13 marzo 2012 (mecc. 2012 01264/085) ha espresso parere favorevole (all. 3 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 3: con deliberazione del 15 marzo 2012 (mecc. 2012 01272/086) ha espresso parere favorevole (all. 4 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 4: con deliberazione del 15 marzo 2012 (mecc. 2012 01247/087) ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 5: con deliberazione del 26 marzo 2012 (n. mecc. 2012 01513/088) ha espresso parere favorevole, richiedendo "di prendere in esame l'innalzamento del tetto degli iscritti previsto ai sensi dell'articolo 4 punto F da 0,5 a 1" (all. 6 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 6: con deliberazione del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 01356/089) ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.           );
- Consiglio Circoscrizionale 7: con deliberazione del 6 marzo 2012 (mecc. 2012 01007/090) ha espresso parere favorevole proponendo "un coinvolgimento consultivo delle Circoscrizioni come Enti rappresentativi a livello locale sul territorio nel quadro della formazione della "Carta della qualità dei servizi" e proponendo, inoltre, che "la

- partecipazione da parte delle Associazioni e degli Enti preposti in merito all'oggetto di questa delibera sia a titolo gratuito" (all. 8 - n.       );
- Consiglio Circostrizionale 8: con deliberazione del 14 marzo 2012 (mecc. 2012 01194/091) ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.       );
  - Consiglio Circostrizionale 9: con deliberazione del 12 marzo 2012 (mecc. 2012 01276/092) ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.       );
  - Consiglio Circostrizionale 10: con deliberazione del 6 marzo 2012 (mecc. 2012 01113/093) ha espresso parere favorevole (all. 11 - n.       ).

In merito al rilievo posto in esame dal Consiglio Circostrizionale 5 (deliberazione del 26 marzo 2012 - mecc. 2012 01513/088) relativo all'innalzamento del tetto del numero degli iscritti da 0,5 a 1 per mille della popolazione provinciale, previsto ai sensi dell'articolo 4 punto f), non si ritiene opportuno procedere ad irrigidire i requisiti che consentono l'iscrizione nell'elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, e che consentono pertanto la partecipazione ai Tavoli di lavoro per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, in quanto si ritiene di dover riconoscere e favorire il criterio della rappresentatività a livello locale/cittadino, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti a livello costituzionale ex articolo 118 della Costituzione, assicurando e garantendo nel contempo, tramite requisiti e presupposti adeguati (tra cui il tetto dello 0,5 per mille di iscritti rispetto alla popolazione provinciale) che il grado di detta rappresentatività sia reale. Si evidenzia, peraltro, che il tetto dello 0,5 per mille della popolazione a livello provinciale, è superiore e quindi più selettivo rispetto al tetto di cui alla Legge della Regione Piemonte n. 24/2009, che prevede tra i requisiti ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco regionale, un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di quattro province.

In merito ai rilievi posti in esame dal Consiglio Circostrizionale 7 (deliberazione del 6 marzo 2012 - mecc. 2012 01007/090) relativi ad un coinvolgimento consultivo delle Circostrizioni come Enti rappresentativi a livello locale sul territorio nel quadro della formazione della "Carta della qualità dei servizi" ed alla partecipazione da parte delle Associazioni e degli Enti preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, a titolo gratuito, si evidenzia quanto segue.

In relazione al primo rilievo, non si ritiene opportuno formalizzare il coinvolgimento consultivo delle Circostrizioni come Enti rappresentativi a livello locale, dal momento che detto coinvolgimento viene garantito nell'ambito delle normali attività istituzionali dell'Ente; infatti, ai sensi dell'articolo 43 del vigente Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 (mecc. 9600980/49) e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 63 del vigente Statuto Comunale, l'attività consultiva del Consiglio Circostrizionale è prevista in relazione alle proposte di deliberazione che approvano i contratti di servizio ed i principi che saranno contenuti nelle relative Carte della Qualità dei Servizi, quindi tale attività consultiva dei Consigli Circostrizionali viene svolta già nella fase propedeutica alla redazione

della Carta della Qualità dei Servizi. Invece, il regolamento in oggetto mira a regolamentare la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 da parte delle associazioni dei consumatori riconosciute, in ossequio al principio di sussidiarietà, da intendersi in senso orizzontale, vale a dire a vantaggio dei soggetti e delle associazioni operanti nell'ambito della società civile, quindi inteso a favorire la tutela e la valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, di cui si fanno carico dette associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco, quali principali soggetti rappresentativi degli interessi e delle esigenze dei cittadini/consumatori.

Infine, in relazione al secondo rilievo, relativo alla partecipazione da parte delle associazioni e degli enti preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007 a titolo gratuito, si ritiene opportuno riconoscere per lo svolgimento di tali attività un rimborso spese forfettario al lordo di eventuali ritenute di legge (per singola seduta e per un solo partecipante munito dei necessari poteri e/o appositamente delegato), in quanto per analogia, si applica il disposto dall'articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, anche agli enti privati che percepiscono contributi a carico della Pubblica Amministrazione.

Pertanto alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene di non dover dar corso alla richiesta della Circoscrizione 5 ed alle proposte della Circoscrizione 7 che comunque hanno espresso parere favorevole non condizionato.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il Regolamento per la costituzione di un elenco di associazioni di consumatori rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007 (all. 1 - n.                    );
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO  
F.to Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
DEL SETTORE GESTIONE SOCIETARIA  
F.to Delli Colli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE  
FINANZA E TRIBUTI  
Il Dirigente Delegato  
F.to Tornoni

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Scanderebech Federica

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 23

VOTANTI 22

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

**FAVOREVOLI 22:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Viale Silvio

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Scanderebecch Federica, Tronzano Andrea

**PRESENTI 22**

**VOTANTI 21**

**ASTENUTI 1:**

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

**FAVOREVOLI 21:**

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI  
CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO  
DELLA CITTÀ DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI  
ALL'ARTICOLO 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007**

**Premesse**

Premesso che la Città di Torino ispira e conforma la propria azione anche ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti ed individua le associazioni dei consumatori quali principali soggetti rappresentativi degli interessi dei cittadini - consumatori.

Preso atto che la legge riconosce alle associazioni dei consumatori compiti e prerogative finalizzati all'interesse generale della collettività ed al bene comune.

Considerato che al fine di garantire la maggior partecipazione ai Tavoli di lavoro di associazioni dei consumatori che abbiano sia un reale ed adeguato grado di rappresentatività sia adeguate competenze tecniche, sono stati condivisi i criteri ed i parametri in base alle specifiche esigenze e connotazioni territoriali anche in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. I suddetti parametri rispondono all'esigenza di:

- verificare l'effettiva presenza sul territorio comunale e la capacità organizzativa dell'associazione;
- accertare che l'associazione abbia un'adeguata esperienza nel campo della tutela dei consumatori e che quindi la tutela del consumatore sia attività esclusiva o prevalente dell'associazione;
- comprovare che l'associazione abbia una reale rappresentatività sul territorio comunale/provinciale e che la propria azione sul territorio sia continuativa da almeno due anni;
- verificare la trasparenza amministrativa ed economica e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il Consiglio Comunale approva il seguente regolamento.

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 della Costituzione della Repubblica), definisce i criteri che le associazioni di tutela dei consumatori devono possedere per essere iscritte nell'apposito elenco che la Città di Torino istituisce per riconoscerle e per regolare la loro partecipazione alle attività previste dalle legge e dai regolamenti, nonché ai Gruppi di lavoro per l'elaborazione delle Carte della qualità in materia di servizi pubblici locali, a seguito della stipulazione dei Contratti di Servizio.

2. Il regolamento definisce inoltre le modalità di funzionamento dei Gruppi di lavoro ed il rapporto tra la Città di Torino, le associazioni ed i rappresentanti delle aziende che partecipano ai Gruppi.

**Articolo 2 - Riferimento normativo**

1. Il comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede:

"Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da

redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso".

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

3. In ogni caso dovrà tenersi conto di eventuale normativa sopravvenuta e/o modificativa delle norme citate.

### **Articolo 3 - Definizioni**

Elenco delle Associazioni: il documento in cui sono registrate le associazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento per partecipare ai Gruppi di lavoro per l'elaborazione e la stipula delle Carte della qualità dei servizi.

Gruppo di Lavoro: l'insieme dei soggetti che attraverso incontri formali e verbalizzati, ed elaborazioni individuali si confronta e negozia la definizione dei contenuti e dei parametri qualitativi e quantitativi contenuti nelle Carte della qualità dei servizi.

Il Gruppo di lavoro realizza congiuntamente tutte le attività così come definite dal seguente articolo 8 ed avrà composizione diversificata a seconda della specifica Carta in discussione.

Carta della Qualità dei Servizi: il documento che stabilisce i principi a cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio.

La Carta dei Servizi costituisce uno strumento di trasparenza ed informazione per orientare gli utenti nelle numerose attività e nei servizi offerti e metterli nella condizione di poter controllare direttamente la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Associazioni dei consumatori: Soggetti collettivi senza scopo di lucro che hanno come fine unico o prevalente la tutela degli utenti e dei consumatori con particolare riferimento alla materia dei servizi

pubblici locali.

Gestore: il soggetto gestore che, avendo stipulato con la Città di Torino un contratto di servizio, eroga un servizio pubblico locale.

Agenzia dei Servizi Pubblici Locali: l'Agenzia è istituita dal Consiglio Comunale quale strumento di supporto agli organi comunali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sui servizi pubblici locali in conformità ai vigenti regolamenti comunali.

Commissione tecnica: composta da rappresentanti del soggetto gestore e del Comune di Torino, presieduta dal Dirigente del Settore competente o da suo delegato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.

#### **Articolo 4 – Requisiti**

1. I requisiti richiesti alle associazioni sono elaborati utilizzando i parametri stabiliti dalla Legge Regionale n. 24/2009, ridefinendoli in base alle specifiche esigenze e connotazioni territoriali.
2. La definizione di tali requisiti risponde a molteplici necessità:
  - 1) verificare la reale presenza sul territorio e la capacità organizzativa dell'associazione;
  - 2) accertare che l'associazione abbia un'adeguata esperienza nel campo della tutela dei consumatori e che quindi la tutela del consumatore sia attività esclusiva o prevalente dell'associazione;
  - 3) comprovare che l'associazione abbia una reale rappresentatività sul territorio comunale/provinciale e che la propria azione sul territorio sia continuativa da almeno due anni;
  - 4) verificare la trasparenza amministrativa ed economica e l'insussistenza di conflitti di interessi dei legali rappresentanti dell'associazione.
3. Affinchè le associazioni dei consumatori possano partecipare ai Tavoli di lavoro ed essere iscritte nell'apposito elenco cosiddetto devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - 1) riconoscimento a livello regionale: essere iscritte nell'elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regione Piemonte 26 ottobre 2009 n. 24 ("Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"), emanata in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto "Codice del consumo"), delle associazioni rappresentative a livello regionale ed avere almeno una sede sul territorio della provincia di Torino, nonché un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
  - 2) riconoscimento a livello cittadino: in mancanza del riconoscimento previsto al precedente punto 1) si richiedono i seguenti requisiti:
    - a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio della provincia di Torino;
    - b) articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
    - c) avvenuta costituzione, da almeno 2 (due) anni (a far data dal 1 gennaio 2009), con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
    - d) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
    - e) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione svolta sul territorio cittadino o provinciale;
    - f) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione provinciale;
    - g) tenuta di un rendiconto che evidenzi entrate ed uscite dell'associazione;

- h) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

#### **Articolo 5 – Documentazione da presentare**

1. Presso il Settore competente è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative ai fini dell'instaurazione dei Tavoli di lavoro per gli adempimenti di cui al comma 461 dell'articolo 2 della Legge n. 244/2007 sui contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione cosiddetto "Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244".
2. Potranno iscriversi al suddetto elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1) potrà essere attestato con autocertificazione da consegnare presso il Settore competente.
4. Tutte le associazioni interessate ad avere il riconoscimento di cui al punto 2) del precedente articolo 4 per essere iscritte al suddetto elenco dovranno dare prova di possedere i requisiti definiti nel precedente articolo presentando specifica documentazione:
  - 1) Atto Costitutivo/Statuto o verbale di assemblea attestante la sede legale/operativa dell'associazione ed istituzione di un ufficio/sportello aperto al pubblico;
  - 2) Titolo giuridico che comprovi il possesso o la detenzione dell'immobile adibito a sportello, intestazione utenze luce e/o telefono del domicilio dell'associazione o qualsiasi altra modalità che ne attesti la reale presenza al recapito indicato come sportello o ufficio aperto al pubblico;
  - 3) autocertificazione attività svolta dall'associazione nell'ultimo biennio;
  - 4) elenco non nominativo degli iscritti su popolazione residente in provincia di Torino;
  - 5) rendiconto che dia evidenza delle entrate e delle uscite;
  - 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione (ex articoli da 46 a 49 T.U. 445/2000) attestante la condotta penale e la compatibilità dell'attività professionale del rappresentante legale dell'associazione con le attività dell'associazione stessa (requisito lett. h) articolo precedente).
5. La perdita anche di uno solo dei requisiti, nonché la violazione del divieto di ogni attività di pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, comportano la cancellazione dall'elenco.

#### **Articolo 6 - Presentazione della domanda e iscrizione**

1. Le associazioni interessate ad essere iscritte all'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" dovranno presentare richiesta attraverso apposito modulo attestando, con autocertificazione, il possesso di almeno uno dei requisiti richiesti al precedente articolo 4.
2. La richiesta deve essere presentata al Settore competente, attraverso invio cartaceo o attraverso fax o e-mail.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine della verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

4. Le associazioni in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 riceveranno comunicazione scritta da parte del Settore competente e saranno formalmente iscritte nell'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244". Riceveranno quindi convocazione (via telematica o via fax) da parte del Settore per le riunioni dei Gruppi di lavoro.

5. Le associazioni che non possiedono i requisiti richiesti non verranno iscritte nell'Elenco e quelle che li perdono, nel corso del tempo e/o a seguito di verifica ai sensi del successivo articolo 7, saranno automaticamente cancellate dall'Elenco.

#### **Articolo 7 - Vigilanza sul possesso dei requisiti**

1. La Città di Torino ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" attraverso la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori ed accertare periodicamente, comunque ogni anno, il mantenimento degli stessi.

#### **Articolo 8 - Attività dei Gruppi di lavoro**

1. Ai Gruppi di Lavoro di cui al precedente articolo 3 partecipano i legali rappresentanti o propri delegati delle associazioni facenti parte dell'Elenco.

2. Il Settore competente supervisionerà le attività dei Gruppi di lavoro, verificando il possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori, garantendo il buon andamento di tutte le attività, fissando la frequenza degli incontri prevista ai sensi di legge, garantendo la redazione delle Carte della qualità dei servizi entro il periodo fissato nel relativo contratto di servizio e la previsione di un sistema di monitoraggio, partecipando alla sessione annuale di verifica di funzionamento dei servizi (ai sensi del comma 461 articolo 2 Legge n. 244/2007).

3. L'Agenzia dei Servizi Pubblici della Città di Torino, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo sui servizi, potrà partecipare alle attività dei Gruppi di lavoro, fornendo pareri ed effettuando indagini o apposite ricerche.

4. In caso di particolari e specifiche esigenze potranno essere convocati ulteriori soggetti da parte dei componenti dei Gruppi di Lavoro.

5. I Gruppi di lavoro sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare:

- elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi;
- verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi;
- attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nella Carta;
- realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi.

6. Il Settore competente convocherà periodicamente e con il dovuto anticipo le associazioni dei consumatori per l'elaborazione congiunta delle Carte della qualità per le attività di verifica e sessione annuale.

7. Tali sedute dovranno essere concordate durante la prima riunione con il Gruppo di lavoro e comunque non potranno superare il numero di 12 per ciascun anno (esclusa la sessione annuale di verifica e la consultazione obbligatoria in sede di stipulazione del contratto di servizio).

8. La mancata partecipazione ad una o più riunioni dei Gruppi di Lavoro non implica la decadenza

dell'iscrizione all'Elenco, salvi gli effetti di cui al successivo articolo 9.

#### **Articolo 9 - Rimborso spese**

1. Per le attività previste dal presente regolamento le associazioni riceveranno un rimborso spese in relazione alla loro effettiva partecipazione, quantificato in Euro 20,00 a seduta oltre I.V.A. se dovuta, il quale sarà erogato, con modalità da stabilire, al legale rappresentante di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto. La partecipazione di più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a più di un rimborso. In ogni caso non è ammessa la delega ai rappresentati di altre associazioni né la relativa partecipazione è soggetta ad erogazione del contributo.

#### **Articolo 10 - Segreteria**

1. Una segreteria organizzativa e tecnica è predisposta dal Settore competente per rispondere alle esigenze di lavoro dei Gruppi: richiesta della documentazione, convocazioni delle riunioni, realizzazione dei verbali degli incontri, cura delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nei Gruppi.

#### **Articolo 11 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento stabilisce la collaborazione tra Città di Torino ed associazioni di consumatori per l'adozione delle Carte della qualità dei servizi e delle attività connesse, come specificato nell'articolo 8, nonché per ogni altra attività istituzionale dell'Ente.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO  
Penasso

IL PRESIDENTE  
Magliano

---